



**AGENZIA  
DOGANE  
MONOPOLI**



Protocollo: 30122 /RU

Rif.: Vs. del 6/9/2019

All.: -

Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia  
Ufficio Procedure Dogane e Accise

Venezia/Mestre, 16 settembre 2019

e, per conoscenza:

All'AVEPA  
Area Tecnica Competitività Imprese  
via N. Tommaseo, 67  
35131 PADOVA  
(pec: [protocollo@cert.avepa.it](mailto:protocollo@cert.avepa.it))

**OGGETTO:** D.Lgs 504/95, Tabella A, punto 5. Carburanti agricoli agevolati.  
Lavori agricoli effettuati da terzista per conto dell'azienda  
agricola cliente su terreni di altre aziende agricole.

Codesta società ha qui fatto pervenire, in data 10 settembre 2019, un quesito concernente l'applicazione del D.M. 454/2001, che disciplina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al punto 5 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/95.

Con tale istanza, che è comunque priva dei requisiti prescritti dall'art. 11 della legge 27.7.2000, n.212, che regola il diritto di interpello, viene chiesto a questa Direzione Interregionale un generico parere in merito alla possibilità di assegnazione di carburante agricolo agevolato ad imprese agromeccaniche, per operazioni di raccolta prodotti acquistati in campo o per attività di spargimento di reflui, effettuate su terreni di aziende agricole diverse dalle aziende agricole clienti.

In merito a quanto richiesto, si esprimono le seguenti osservazioni, rappresentando comunque che la competenza alla gestione delle richieste di assegnazione, alla determinazione dei quantitativi di carburante da ammettere all'uso agevolato, al rilascio del libretto di controllo e alla gestione del fascicolo aziendale, per le imprese ubicate nel Veneto è prevista in capo all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura – AVEPA – cui la Regione ha affidato la gestione amministrativa in materia di carburanti agevolati per l'agricoltura.

Il Decreto 14 dicembre 2001, n. 454, prevede, all'art. 2, che l'agevolazione in argomento compete, tra gli altri soggetti, anche alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese e venga riconosciuta in relazione alle prestazioni rese a favore delle imprese agricole, parimenti iscritte e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, per le attività agricole di cui all'art. 29 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

I clienti di tali imprese, oltre all'obbligo di iscrizione alla CCIAA, devono aver costituito il fascicolo aziendale e poiché l'assegnazione di carburante agevolato a favore delle imprese agromeccaniche si basa sull'utilizzo delle superfici dichiarate dall'azienda agricola cliente, è necessario che i terreni su cui vengono effettuate le lavorazioni risultino nel fascicolo aziendale di quest'ultima.

Presupposto per l'inserimento dei terreni in tale fascicolo è che l'azienda agricola cliente ne abbia la disponibilità effettiva, che deve essere comprovata da validi titoli di godimento intestati all'azienda stessa.

Si ritiene che le attività descritte nell'istanza, consistenti nella raccolta di prodotti o di biomasse acquistate in campo oppure nello spargimento reflui, effettuate su terreni per i quali l'azienda cliente non ha l'esclusiva disponibilità, non realizzino le condizioni, per la stessa, di un'effettiva conduzione del fondo che comporti *"il possesso e l'utilizzo esclusivo del terreno"*, elementi questi che, come precisato dall'Agenzia delle Dogane con nota prot. 104162 del 15.9.2017, costituiscono i presupposti imprescindibili per il riconoscimento dell'agevolazione.

Pertanto, nella considerazione che le lavorazioni oggetto del quesito vengono svolte a favore di un'azienda agricola terza, cliente, che ancorché iscritta presso la CCIAA non dispone di validi titoli di conduzione del fondo

oggetto delle lavorazioni, e che tali lavorazioni vengono effettuate al di fuori delle attività di coltivazione e di gestione del ciclo produttivo svolto dall'imprenditore agricolo effettivo conduttore del terreno, si è del parere che l'impresa agromeccanica non possa, nei casi prospettati, utilizzare carburante agevolato.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Davide Bellosi

*Firmato digitalmente*

